

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2025-5692 del 06/10/2025
Oggetto	DPR 59/2013: Autorizzazione Unica Ambientale dello stabilimento localizzato nel comune di Correggio, dell'impresa "SILCOMPA S.P.A." per l'attività di lavorazione e commercializzazione di alcol etilico.
Proposta	n. PDET-AMB-2025-5896 del 06/10/2025
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia
Dirigente adottante	RICHARD FERRARI

Questo giorno sei OTTOBRE 2025 presso la sede di P.zza Gioberti, 4, 42121 Reggio Emilia, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia, RICHARD FERRARI, determina quanto segue.

Pratica Sinadoc n. 33262/2021

DPR 59/2013: Autorizzazione Unica Ambientale dello stabilimento localizzato nel comune di Correggio, dell'impresa "SILCOMPA S.P.A." per l'attività di lavorazione e commercializzazione di alcol etilico.

IL DIRIGENTE

RICHIAMATO il regolamento di cui al DPR 13 marzo 2013, n. 59 recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad Autorizzazione Integrata Ambientale;

VISTE:

- la Legge 7 aprile 2014, n. 56 recante disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni;
- la Legge Regionale 30 luglio 2015, n.13 recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze, in coerenza con la Legge 7 aprile 2014, n. 56, che disciplina, tra l'altro, il riordino e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di ambiente;
- in particolare l'art.16 della LR n.13/2015 per cui, alla luce del rinnovato riparto di competenze, le funzioni amministrative relative all'AUA di cui al DPR n.59/2013 sono esercitate dalla Regione, mediante l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE);
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n.2173 del 21 dicembre 2015 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla LR n. 13/2015, per cui alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) territorialmente competente spetta l'adozione dei provvedimenti di AUA;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia Romagna n.1795/2016 del 31/10/2016 recante direttiva per lo svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA e AUA in attuazione della LR n. 13/2015;
- Richiamata la pianificazione regionale e provinciale di settore;

Richiamata l'Autorizzazione Unica Ambientale DET-AMB-2016-4610 del 21/11/2016 adottata da Arpae per la Ditta "SILCOMPA S.p.a." per l'impianto ubicato in comune di Correggio – via Fosdondo n.71 - provincia di Reggio Emilia;

Vista la domanda di modifica di AUA ai sensi dell'art.6 del DPR 59/2013 presentata dalla Ditta "**SILCOMPA S.P.A.**" (P.IVA 00325490357) con sede legale nel comune di Correggio – via Fosdondo n.71/A - provincia di Reggio Emilia, acquisita al prot.47398 del 12/03/2024 – Pratica Sinadoc n.33262/2021 relativa ai titoli ambientali per lo stabilimento di lavorazione e commercializzazione di alcool etilico ubicato in comune di Correggio - via Fosdondo n.71/A - provincia di Reggio Emilia;

Richiamato che lo Sportello Unico di Correggio ha indetto la Conferenza dei servizi ai sensi della L. 241/1990 con nota acquisita al protocollo di Arpae al PG/187868 in data 06/12/2021 relativamente a istanza di "*Permesso per costruire convenzionato per intervento di ampliamento sito produttivo*" presentato dalla Ditta "SILCOMPA S.p.a.";

Visto il provvedimento conclusivo del SUAP di Correggio del 04/04/2024, acquisito da Arpae al protocollo n.63790 del 05/04/2024, del procedimento inerente la sopracitata domanda presentata dalla Ditta "SILCOMPA S.p.a." relativa a "*Permesso per costruire convenzionato per intervento di ampliamento sito produttivo*";

Preso atto che nel sopracitato provvedimento conclusivo del SUAP e nella nota della Ditta "SILCOMPA S.p.a." acquisita dal SUAP al protocollo 7758 del 27/03/2024 si chiarisce, fra l'altro, che la documentazione presentata al SUAP in data 07/03/2024, relativamente alla modifica sostanziale di AUA, è da intendersi come procedimento parallelo rispetto al rilascio del Permesso di Costruire;

Precisato quindi che la domanda di modifica di AUA di cui al protocollo Arpae n.47398 del 12/03/2024 è stata richiesta per modifiche strutturali, impiantistiche e produttive previste dal progetto di ampliamento autorizzato con permesso di costruire comunale, come indicato nel sopracitato provvedimento conclusivo del 04/04/2024 del SUAP di Correggio;

Preso atto che la modifica di AUA (rif. Arpae prot. 47398 del 12/03/2024) aggiorna e sostituisce quanto precedentemente presentato dalla Ditta in data 08/04/2019, recante prot.55936, e in data 28/12/2022 prot. 212310 e la relativa documentazione, che pertanto deve intendersi confluito, per quanto pertinente, nella domanda di AUA del 2024;

Vista la documentazione integrativa alla domanda di AUA presentata dalla Ditta "SILCOMPA S.p.a." e acquisita da Arpae ai protocolli PG/54751 del 22/03/2024, PG/57828 del 27/03/2024, PG/70083 del 16/04/2024, PG/10986 del 14/06/2024;

Dato atto che la domanda di modifica di AUA fa riferimento ai titoli ambientali di seguito riportati:

- Autorizzazione allo scarico delle acque reflue industriali in corpo idrico superficiale, ai sensi del D.Lgs. n.152/06;
- Modifica dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art.269 del D.Lgs. n.152/06 e s.m.i.;
- Nullaosta acustico (art.8 comma 6, Legge n.447/95).

Dato atto quindi che nel presente atto si procede ad aggiornamento dei titoli ambientali per lo stabilimento di cui trattasi, relativamente all'ampliamento dello stabilimento stesso e alle incrementate relative attività produttive che ivi si svolgono e, conseguentemente gli impianti/reti tecnologiche e alle strutture pertinenti ai titoli ambientali, come indicato rispettivamente negli allegati al presente atto, in particolare in materia di emissione in atmosfera e in materia di scarichi dei reflui;

Precisato che:

- negli allegati vengono indicate le condizioni e prescrizioni per l'attivazione degli impianti e strutture pertinenti ai titoli ambientali,
- i medesimi allegati assumono efficacia ad avvenuta realizzazione delle strutture e/o installazione degli impianti pertinenti ai rispettivi titoli ambientali per cui essi sono previsti/e;

RICHIAMATA la normativa settoriale ambientale in materia di:

Emissioni in atmosfera

- D. Lgs. n.152/2006 e s.m.i. recante “Norme in materia ambientale”, in particolare la Parte V - Titolo I (in materia di emissioni in atmosfera di impianti e attività);
- DGR n.2236/2009 e s.m.i. recante disposizioni in materia di “Autorizzazioni alle emissioni in atmosfera: interventi di semplificazione e omogeneizzazione delle procedure e determinazione delle prescrizioni delle autorizzazioni di carattere generale per le attività in deroga ai sensi dell’art. 272, commi 1, 2 e 3 del D. Lgs n.152/2006, parte V”;
- Criteri per l'autorizzazione e il controllo delle emissioni inquinanti in atmosfera approvati dal Comitato Regionale contro l'Inquinamento Atmosferico dell'Emilia Romagna (CRIAER) DGR n.4606/1999;
- Decreto direttoriale del MASE 309-28/06/2023 (Decreto Odori);

Tutela delle acque dall'inquinamento

- D. Lgs. n. 152/06 recante “Norme in materia ambientale” – Parte Terza;
- Delibera di Giunta Regionale Emilia Romagna n. 1053 del 09/06/2003 recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento;
- L.R. n. 4/2007 che all’art. 4 prevede per gli scarichi in canali di Bonifica l’acquisizione del parere idraulico del Consorzio di Bonifica (in caso di scarico in canale di Bonifica);
- Delibera di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 286 del 14/02/2005 concernente la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne;
- Delibera di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1860 del 18/12/2006 concernente le linee Guida di indirizzo per la gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della D.G.R. n. 286 del 14/02/2005;
- L.R. n. 4/2007 che all’art. 4 prevede che per gli scarichi in canali di Bonifica venga acquisito il parere idraulico del Consorzio di Bonifica (in caso di scarico in canale di Bonifica);

Impatto acustico

- Legge 26 ottobre 1995, n.447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico", in particolare art.8 "Disposizioni in materia di impatto acustico", commi 4 e 6;
- DPR n.227/2011 “Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese, a norma dell’art. 49, comma 4-quater del Decreto Legge 31 maggio 2010, n.78, convertito, con modificazioni, dalla Legge 30 luglio 2010, n.122” Capo III, art.4;
- L.R. 9 maggio 2001, n. 15, e s.m.i. “Disposizioni in materia di inquinamento acustico”;
- D.G.R. n. 673/2004 “Criteri tecnici per la redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e della valutazione del clima acustico ai sensi della L.R. 9/05/01, n. 15 recante “Disposizioni in materia di inquinamento acustico”;

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. recante norme in materia di procedimento amministrativo;

VISTI i pareri favorevoli con prescrizioni funzionali all’adozione dell’AUA di seguito indicati:

- Nulla osta acustico del Comune di Correggio (PG/163289 del 16/09/2025);
- Relazione Tecnica Istruttoria del Servizio Territoriale ARPAE di Reggio Emilia sede di Novellara per la matrice acque, emissioni in atmosfera e rumore (PG/58992 del 28/03/2025);
- Parere di conformità urbanistica del Comune di Correggio (PG/58992 del 28/03/2025);
- Parere del Gestore del Servizio Idrico Integrato Iren Acqua Reggio s.r.l. (PG/58093 del 27/03/2024);
- Nulla osta idraulico del Consorzio di Bonifica dell’Emilia Centrale (PG/63790 del 05/04/2024);

CONSIDERATO che l'Impresa ha provveduto al versamento degli oneri istruttori secondo quanto previsto dal Tariffario ARPAE;

RAVVISATA la sussistenza dei requisiti di legge per procedere all'adozione dell'AUA a favore dell'Impresa "SILCOMPA S.p.a.", per i titoli ambientali inerenti l'esercizio dell'attività di lavorazione e commercializzazione di alcool etilico svolta in Comune di Correggio, Via Fosdondo n.71/A - Provincia di Reggio Emilia, che sarà rilasciata dal SUAP territorialmente competente;

VISTA la Determina n.118 del 29/09/2022 della Direzione Generale con la quale è stato conferito l'incarico dirigenziale di Responsabile Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia;

ATTESO che il responsabile del procedimento amministrativo ai fini del rilascio dell'AUA, ai sensi della Legge n.241/1990, è il titolare dell'Incarico di Funzione AUA ed autorizzazioni settoriali del Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) Arpae di Reggio Emilia;

SU PROPOSTA del Responsabile del procedimento, sentito il Responsabile dell'Unità Autorizzazioni complesse, Rifiuti ed Effluenti, e per le ragioni in narrativa esposte e che si intendono qui integralmente richiamate,

DETERMINA

1. DI ADOTTARE ai sensi del DPR 59/2013 l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) a favore dell'Impresa "SILCOMPA S.p.a.", P.IVA 00325490357 nella persona del suo Rappresentante pro tempore, per l'impianto ubicato in comune di Correggio - via Fosdondo n.71/A - provincia di Reggio Emilia, che comprende i titoli abilitativi settoriali in allegato, di seguito riportati:

MATRICE/ SETTORE AMBIENTALE	Titolo di cui all'art. 3, comma 1 DPR n. 59/2013	Ente Competente
Acqua	Autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali in corpo idrico superficiale di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte terza del D. Lgs. n. 152/06 (artt.124 e 125)	ARPAE
Aria	Autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'art.269 del D. Lgs. n. 152/06	ARPAE
Rumore	Nulla osta di cui all'art.8, comma 6, della Legge n.447/95	Comune

2. DI STABILIRE che le condizioni e le prescrizioni da rispettare per l'esercizio dei titoli abilitativi di cui al punto 1 sono contenute negli allegati di seguito indicati che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto:

- Allegato A2 "Autorizzazione, di cui all'art. 124 del D.Lgs. n.152/2006 e s.m.i., allo scarico, in corpo idrico superficiale, di acque reflue industriali"
- Allegato C "Emissioni in atmosfera ai sensi dell'art.269 del D.Lgs n.152/2006 e s.m.i."
- Allegato E "Nulla osta acustico (art.8, comma 6 della Legge n.447/95)"

3. DI STABILIRE che il presente atto modifica ed integra la precedente DET-AMB-2016-4610 del 21/11/2016 adottata da ARPAE, avente durata **15 (quindici) anni**, rilasciata dallo Sportello Unico per le Imprese del Comune di Correggio in data **25/11/2016**, di cui assume la scadenza;

4. DI DARE ATTO che restano validi i contenuti e allegati “*Allegato 1 – Emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'art. 269 del D.Lgs. 152/06*”, “*Allegato 2 – Autorizzazione allo scarico delle acque reflue industriali in pubblica fognatura, ai sensi del D. Lgs. 152/06*” e “*Allegato 3 – Comunicazione relativa all'impatto acustico*” dell'autorizzazione DET-AMB-2016-4610 del 21/11/2016 fino alla data comunicata dalla Ditta di messa in esercizio degli impianti/reti tecnologiche di cui alle singole matrici ambientali, momento dal quale assumono efficacia “*Allegato A2 “Autorizzazione, di cui all'art. 124 del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., allo scarico, in corpo idrico superficiale, di acque reflue industriali”*”, “*Allegato C “Emissioni in atmosfera ai sensi dell'art.269 del D.Lgs n.152/2006 e s.m.i.”*” e “*Allegato E “Nulla osta acustico (art.8, comma 6 della Legge n.447/95)”*” di cui al presente atto che si intendono pertanto sostitutivi dei precedenti allegati all'autorizzazione DET-AMB-2016-4610 del 21/11/2016

5. di stabilire che la domanda di rinnovo dovrà essere inoltrata completa di tutta la documentazione necessaria, con **almeno (6) sei mesi** di anticipo rispetto alla scadenza suindicata, conformemente all'articolo 5 comma 1 e comma 2 del DPR 59/2013;

6. DI DARE ATTO che il provvedimento di AUA sarà rilasciato dal SUAP ai soli fini del rispetto delle leggi in materia di tutela ambientale, fatti pertanto salvi i diritti di terzi e le eventuali autorizzazioni/concessioni/nulla osta ecc. disciplinati da norme non previste o richiamate dalla presente AUA;

7. di fare salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti;

8. di fare salvi altresì specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'Autorità Sanitaria ai sensi degli artt. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265;

9. DI DARE ATTO che per tutti gli aspetti non esplicitamente indicati nel provvedimento di AUA, il gestore è comunque tenuto al rispetto delle disposizioni contenute nelle normative settoriali in materia di protezione dell'ambiente;

10. DI DARE ATTO che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad ARPAE e agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi del presente atto;

11. DI TRASMETTERE la presente determina di adozione dell'AUA al SUAP di Correggio ai fini del conseguente rilascio e trasmissione del titolo all'impresa istante; Copia del presente provvedimento è altresì trasmessa, tramite SUAP, agli uffici interessati del Comune di Correggio e a tutti gli enti interessati, per opportuna conoscenza e per gli adempimenti di rispettiva competenza.

12. DI TRASMETTERE la presente determina all'Area Prevenzione Ambientale ARPAE di Reggio Emilia per il seguito di competenza;

DI RENDERE NOTO che:

- il presente provvedimento autorizzatorio sarà oggetto di pubblicazione sul sito istituzionale di Arpae ai sensi dell'art.23 del D.Lgs. n.14/03/2013, n.33 e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) di Arpae;
- ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 e del D.Lgs. n.196/2003, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di ARPAE e il responsabile del trattamento dei dati personali è individuato nel Dirigente di ARPAE SAC territorialmente competente;

- avverso il presente provvedimento gli interessati possono proporre ricorso giurisdizionale avanti al TAR competente entro 60 (sessanta) giorni ai sensi del D.Lgs.02/07/2010, n.104, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 (centoventi) giorni; entrambi i termini decorrono dalla notificazione o comunicazione dell'atto ovvero da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

Il Dirigente
Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia
(Dott. Richard Ferrari)
firmato digitalmente

Autorizzazione, di cui all'art. 124 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., allo scarico, in corpo idrico superficiale, di acque reflue industriali

La Ditta Silcompa S.p.a. svolge l'attività di lavorazione e commercializzazione di alcol etilico.

Il processo produttivo prevede le seguenti fasi:

- carico e scarico del prodotto tra autocisterne e serbatoi fissi
- travaso di alcool etilico tra serbatoi fissi (fuori terra)
- denaturazione dell'alcol etilico tramite miscelazione con agenti denaturanti
- anidificazione dell'alcol
- rettifica mediante colonna di distillazione
- confezionamento

La Ditta ha presentato un permesso per costruire per l'ampliamento del sito produttivo passando da 31.000 mq a 106.000 mq, con un incremento dello stoccaggio di alcool etilico da 6.000 mc a 17.000 mc e un incremento del 5% delle materie prime lavorate.

L'intervento comprende la realizzazione di serbatoi metallici di stoccaggio di alcol etilico con relativi bacini di contenimento, un impianto di disidratazione, un impianto di refrigerazione, un nuovo edificio per la zona ingresso, un impianto di trattamento dell'acqua, pensiline di carico/scarico, una tettoia box pesa, viabilità di collegamento, pavimentazioni e adeguamento delle reti impiantistiche, la realizzazione di una nuova centrale termica con installazione di una caldaia a biomassa, un nuovo impianto fotovoltaico e inoltre una ristrutturazione del reticolo fognario volto al recupero delle acque di processo e delle acque meteoriche.

Attualmente la Ditta è autorizzata con DET-AMB-2016-4610 del 21/11/2016 a scaricare le acque reflue industriali, derivanti dal processo produttivo, dal lavaggio dei mezzi e dalla vasca di prima pioggia, in pubblica fognatura. Con la presente modifica di AUA la Ditta, in base a più ampia revisione degli assetti fognari e di trattamento dei reflui, richiede in sintesi l'autorizzazione al nuovo scarico di acque reflue industriali in corpo idrico superficiale nel punto denominato S3 e comunica che al punto di scarico S1 in pubblica fognatura, precedentemente autorizzato, saranno scaricate solo acque reflue domestiche dei servizi igienici e non saranno più scaricate acque reflue industriali.

Le acque reflue che si originano all'interno dell'azienda derivano da un impianto di rettifica, per rimuovere le impurezze nell'alcool grezzo e ottenere alcool neutro, da tre impianti di disidratazione, per rimuovere il restante contenuto d'acqua presente nell'alcool neutro e ottenere alcool puro, e da attività di lavaggio dei mezzi aziendali e del fustame. Nel progetto presentato dall'azienda tali acque, unitamente alle acque di raffreddamento pompe e ai CIP (cleaning in place) delle ultrafiltrazioni saranno riutilizzate, dopo trattamento depurativo, all'interno del ciclo produttivo, insieme alle acque meteoriche ricadenti su parte dell'area aziendale.

Le acque in uscita dai 4 impianti sopra citati (uno di rettifica e tre di disidratazione) sono pari a 76 mc/giorno (63 mc/giorni dalla rettifica + 13 mc/giorno dagli impianti di disidratazione) e sono raccolte in un serbatoio di stoccaggio dedicato. Nel medesimo serbatoio potranno essere recapitate anche le acque meteoriche della vasca interrata di raccolta delle acque piovane, previo trattamento di filtrazione, le acque di raffreddamento pompe e le acque derivanti dai CIP (cleaning in place) delle ultrafiltrazioni.

Dal serbatoio di stoccaggio le acque sono inviate ad un impianto di depurazione chimico-biologico esistente a cui si aggiunge un sistema Membrane BioReactor (MBR), costituito da una vasca di omogeneizzazione, comparto biologico a fanghi attivi e sistema di ultrafiltrazione a membrane sommerse, che sostituisce il sedimentatore secondario esistente.

La qualità dell'acqua depurata viene verificata attraverso sonde di misura COD e torbidità situate in linea all'MBR prima che venga inviata ad una vasca di riserva idrica da cui viene prelevata per il riutilizzo nel ciclo produttivo. Qualora le acque depurate non rispettino gli standard previsti per il riutilizzo nell'attività produttiva

vengono smaltite come rifiuti liquidi.

Le acque accumulate nella vasca di riserva idrica sono poi trattate per ottenere l'acqua necessaria al funzionamento dell'impianto di rettifica, dei tre impianti di disidratazione e alle operazioni di lavaggio.

I quattro impianti sopra citati utilizzano sia acqua che vapore prodotto dal generatore di vapore a metano e da un nuovo generatore a biomassa. L'acqua che alimenta i generatori è oggetto di pre-trattamento tramite un ciclo di osmotizzazione, con due impianti di osmosi inversa (definiti Osmosi 1 e Osmosi 2), e successiva elettro-deionizzazione.

Il quantitativo di vapore utilizzato (pari a 15 mc/h) è recuperato al 90% sotto forma di condense, il rimanente 10% è reintegrato dall'elettro-deionizzazione. Lo scarico di condensa delle caldaie è gestito come rifiuto. Il quantitativo di acque trattate dall'impianto ad osmosi 1 è 199 mc/giorno con produzione di 139 mc/giorno di acqua utilizzabile e 60 mc/giorni di acque di scarto. Le uniche acque soggette a trattamento osmosi 2 ed elettro-deionizzazione sono quelle destinate ai generatori di vapore, pari a 50 mc/giorno.

Le acque di scarto dell'osmosi 2 e dell'elettro-deionizzazione sono recuperate ed inviate all'impianto di raffreddamento adiabatico.

L'eluato generato dall'Osmosi 1 è riutilizzato nel ciclo produttivo mentre il concentrato è scaricato, come acque reflue industriali, in corpo idrico superficiale nel punto S3. Anche le acque di troppo pieno della vasca di laminazione interrata per la raccolta delle acque piovane sono scaricate nel punto S3 in corpo idrico superficiale, a valle del pozzetto di campionamento delle acque reflue industriali dell'osmosi.

Nell'assetto aziendale finale saranno pertanto presenti 5 punti di scarico come di seguito elencati:

- S1: scarico esistente di acque reflue domestiche nella pubblica fognatura di via Fosdondo;
- S2: scarico esistente di acque meteoriche in fossato stradale posto su Via Fosdondo. Nel tratto finale della condotta, presso il cancello palazzina uffici, verrà realizzato un regolatore di portata al fine di deviare i normali eventi meteorici alla vasca interrata di raccolta acque piovane;
- S3: nuovo scarico in corpo idrico superficiale di acque reflue industriali depurate generate da impianto ad osmosi, da "troppo pieno" della vasca interrata di raccolta delle acque piovane e reflui provenienti dallo scarico di sicurezza della pompa di sollevamento alla riserva idrica;
- S4: scarico di acque reflue domestiche nella pubblica fognatura di via Fosdondo, tramite sollevamento, generate dai servizi igienici, spogliatoi, sala ristoro e zona break dei fabbricati nuovi/ristrutturati. Tali acque a monte dello scarico in pubblica fognatura saranno trattate tramite una fossa imhoff e un degrassatore.
- S5: scarico di acque meteoriche esistente in fossato stradale di via Fosdondo, che verrà configurato per il convogliamento della sola area di secondo ingresso e pertanto scollegata dalla rete che sottende il carico-scarico mezzi.

Le reti di raccolta delle acque meteoriche, delle acque reflue domestiche e delle acque reflue industriali depurate sono tra loro separate.

Le acque reflue domestiche scaricate nella pubblica fognatura derivano dai servizi igienici e dagli spogliatoi aziendali e risultano sempre ammesse, ai sensi dell'art.124 del D.Lgs.152/2006, nel rispetto del Regolamento di fognatura e depurazione, non necessitando di autorizzazione espressa.

Le acque dei pluviali dei tetti, le acque meteoriche ricadenti sulle aree cortilive aziendali e le eccedenze di acque meteoriche non utilizzate all'interno del ciclo produttivo sono scaricate in corpo idrico superficiale. La Ditta, nella documentazione acquisita al protocollo PG/70083 del 16/04/2024, riporta che le lavorazioni sono svolte internamente allo stabilimento produttivo e pertanto non sono necessari sistemi di trattamento delle acque meteoriche ricadenti sulle superfici cortilive esterne che possono pertanto essere escluse dall'applicazione della DGR 286/2005.

Le acque meteoriche ricadenti nei bacini di contenimento dei serbatoi di stoccaggio dell'alcool etilico sono raccolte da caditoie installate all'interno degli stessi bacini. Ciascun bacino di contenimento ha un sistema di chiusura tale da consentire il collegamento alla rete interna delle acque meteoriche solo dopo che l'operatore abbia verificato la presenza di sole acque piovane. A questo proposito la ditta ha precisato che come richiesto nelle procedure della Seveso III tale sistema di chiusura risulta normalmente chiuso e che nel caso

in cui si verifichi la presenza di inquinanti nel bacino di contenimento, i reflui verranno aspirati e smaltiti come rifiuti.

La vasca da 35 mc utilizzata precedentemente per la prima pioggia verrà convertita a vasca stoccaggio a tenuta di rifiuti liquidi, provenienti per esempio dalle condense delle caldaie e dallo scarico non conforme dell'impianto di depurazione, per il successivo smaltimento tramite ditte autorizzate.

L'approvvigionamento idrico è da acquedotto o da recupero delle acque industriali/piovane.

Misure di sicurezza:

Relativamente allo scarico, come da relazione del Servizio Territoriale di Arpae PG/58992 del 28/03/2025, si precisa che il parametro Etanolo (caratteristico della attività produttiva) non risulta previsto dal D.Lgs 152/06 per gli scarichi in acqua superficiale; la degradazione di tale sostanza (1Kg etanolo = circa a 2,09 Kg COD) in relazione al carico idraulico previsto in scarico S3, e al normale deflusso idrico del fossato, può influenzare significativamente la qualità delle acque dello stesso fossato, occorrendo pertanto una puntuale e corretta gestione di tali acque reflue.

L'attuale scarico S1 in pubblica fognatura di acque reflue industriali è stato oggetto di problematiche segnalate dal gestore Iren Acqua Reggio in merito alla presenza significativa di etanolo nei reflui (rif. PG/2024/0220307 del 05/12/2024)

Per tale motivi si ritiene necessario che la ditta realizzi un sistema di sicurezza al fine di prevenire scarichi, anche accidentali, di reflui non conformi, come ad esempio sistema di chiusura dello scarico collegato a sonde di rilevamento della qualità dell'acqua (COD - Torbidità).

La planimetria di riferimento è la Tavola 2C e acquisita al protocollo di Arpae PG/70083 del 16/04/2024 e allegata alla presente.

PRESCRIZIONI:

1. Preventivamente all'attivazione del nuovo scarico S3 la Ditta deve realizzare un sistema di sicurezza al fine di prevenire scarichi, anche accidentali, di reflui non conformi, come ad esempio un sistema di chiusura collegato a sonde di rilevamento in continuo della qualità dell'acqua (COD – Torbidità) di scarico, con relativo sistema di allarme (es. sonoro, visivo, internet ecc.). La realizzazione di tale sistema di sicurezza dovrà essere formalmente comunicata a Arpae entro 30 giorni dalla sua realizzazione.
2. Qualora le sonde di cui al precedente punto 1 rilevino criticità/superamenti del parametro Etanolo, le acque reflue industriali dovranno essere raccolte (es. ex vasca di prima pioggia da 35 mc) e dovranno essere conferite a ditte autorizzate al loro smaltimento ai sensi della normativa vigente e deve essere conservata la relativa documentazione.
3. Relativamente allo scarico delle acque reflue industriali la Ditta deve dare comunicazione ad Arpae, al comune di Correggio, ad Iren Acqua Reggio e al Consorzio di Bonifica dell'Emilia Centrale della data di cessazione dello scarico in pubblica fognatura, al punto S1 e la data di prevista attivazione e messa in esercizio dello scarico in corpo idrico superficiale al punto S3, con almeno 7 giorni di anticipo.
4. La Ditta deve essere in possesso di collaudo funzionale dell'impianto di trattamento delle acque, effettuato da tecnico abilitato; tale documentazione deve essere disponibile per messa in visione agli agenti accertatori.
5. Le acque reflue industriali scaricate in corpo idrico superficiale al punto S3, devono rispettare nel pozzetto d'ispezione, i limiti previsti dalla Tab. 3 - allegato 5 parte III del D.Lgs 152/06.
6. Il volume massimo scaricabile in corpo idrico superficiale al punto S3 è fissato in 16.800 mc/anno. Dovrà essere installato e posizionato in maniera idonea e visibile apposito contatore non resettabile.
7. I limiti di accettabilità stabiliti dalla presente autorizzazione non possono essere conseguiti mediante diluizione con acqua prelevata allo scopo.
8. E' tassativamente vietato scaricare reflui potenzialmente pericolosi o dannosi per l'ambiente.

9. Il pozzetto di ispezione e controllo delle acque reflue industriali e di esubero acque meteoriche, prima dello scarico nel recapito finale deve essere predisposto ed attrezzato al fine di garantire l'accessibilità, lo svolgimento delle operazioni di campionamento in sicurezza nel rispetto delle metodologie IRSA e deve essere indicato in modo visibile.
10. Devono essere svolti periodici interventi di manutenzione e controllo all'impianto di depurazione/trattamento acque reflue e alla vasca di laminazione, dal proprietario o da ditta specializzata. A tal proposito si dovrà conservare e tenere a disposizione degli organi di controllo la documentazione relativa.
11. Per lo scarico S3 la Ditta deve effettuare almeno 4 autocontrolli all'anno, con cadenza trimestrale, per la verifica del rispetto dei limiti della Tab. 3 - allegato 5 parte III del D.Lgs 152/06. Gli autocontrolli devono essere riferiti a un campione medio composito prelevato nell'arco delle tre ore che dovrà evidenziare la conformità ai seguenti parametri analitici caratteristici dello scarico: pH, solidi sospesi totali, BOD5, COD, azoto ammoniacale, azoto nitrico, fosforo totale.
12. Congiuntamente al monitoraggio prescritto al sopraindicato punto 11, la ditta deve prevedere un monitoraggio del parametro Etanolo allo scarico S3 con la medesima frequenza di cui al punto precedente.
13. Entro 1 mese dalla entrata in funzione (messa in esercizio) dello scarico di acque reflue industriali al punto S3 dovrà essere effettuato il primo autocontrollo.
14. I certificati analitici relativi agli autocontrolli sopra indicati devono essere conservati e messi a disposizione degli agenti accertatori.
15. I fanghi prodotti dai processi depurativi, pulizie o eventuali rifiuti liquidi devono essere conferiti a ditta autorizzata al loro trattamento e/o smaltimento ai sensi del D. Lgs. 152/06. A tal proposito la vasca da 35mc (ex prima pioggia) deve essere a perfetta tenuta.
16. Nel caso di malfunzionamento delle reti di raccolta o dell'impianto di depurazione/osmosi 1, deve essere immediatamente interrotto lo scarico dei reflui in acque superficiali per il tempo necessario a ripristinare la corretta funzionalità; a tale scopo il dispositivo di chiusura deve essere mantenuto in perfetta efficienza. Inoltre, dovrà essere data immediata comunicazione tramite pec ad Arpae indicando i tempi per il ripristino.
17. Deve essere garantito il deflusso delle acque nel punto di scarico in corpo idrico superficiale al fine di evitare ristagni, degrado e interruzioni nello scorrimento delle acque.
18. Non devono generarsi scarichi di acque di dilavamento di cui alla D.G.R. 286/2005 e D.G.R. 1860/06 dalle aree cortilive esterne impermeabilizzate; a tal fine devono essere mantenute le procedure di salvaguardia previste all'interno del proprio sistema di qualità o deve essere predisposto ed osservato apposito Piano di Gestione delle aree esterne impermeabilizzate disposto dalla D.G.R. 1860/06.
19. Nel caso di malfunzionamento delle reti fognarie aziendali o di sversamento occasionale, dovrà essere immediatamente interrotto lo scarico dei reflui in acque superficiali per il tempo necessario a ripristinare la corretta funzionalità. Inoltre, dovrà essere data immediata comunicazione a ARPAE indicando i tempi per il ripristino.
20. Relativamente allo scarico di acque reflue domestiche, i pozzetti di ispezione posti a monte dell'immissione nella pubblica fognatura depurata e assunto per il controllo dovrà essere predisposto ed attrezzato al fine di garantire l'accessibilità e lo svolgimento delle operazioni di campionamento in sicurezza e nel rispetto delle metodologie IRSA e dovrà essere indicato in modo visibile.

Sono fatte salve ulteriori prescrizioni e determinazioni del Gestore del Servizio Idrico Integrato per gli scarichi di acque reflue domestiche in pubblica fognatura.

Sono fatti salvi i diritti di terzi in materia di ulteriori permessi, autorizzazioni o concessioni eventualmente necessari allo scarico ai sensi della normativa vigente.

Emissioni in atmosfera ai sensi dell'art.269 del D.Lgs. n.152/2006 e s.m.i.

Settore ambientale interessato	Titolo Ambientale
Aria	Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art.269 del D.Lgs.152/06

La Ditta "SILCOMPA Spa" svolge l'attività di lavorazione e commercializzazione di alcole etilico presso l'impianto ubicato in Comune di Correggio – Via Fosdondo n.71 - Provincia di Reggio Emilia; ed è stata autorizzata con procedimento edilizio ad effettuare l'ampliamento dell'area produttiva industriale (da 31.000 mq a 106.000 mq), l'incremento dello stoccaggio di alcool etilico (da 6.000 mc a 17.000 mc) e l'incremento della produzione del 5%.

L'azienda intende inoltre effettuare la riorganizzazione aziendale che comporta l'accorpamento di alcuni siti di stoccaggio posti in siti esterni e la realizzazione di serbatoi metallici di stoccaggio di alcol etilico con relativi bacini di contenimento, impianto di disidratazione, impianto di refrigerazione, installare una nuova caldaia a biomassa da 2400 KW (E147), disattivare ed eliminare la caldaia a gas metano da 1568 Kw e la relativa emissione E2.

Per effetto delle suddette modifiche risultano variate o aggiunte le seguenti emissioni:

EMISSIONE N.3 – CALDAIA A GAS METANO PER PRODUZIONE VAPORE ED ENERGIA DA 12.350 KW
 EMISSIONE N.14 – CAPPA DOSAGGIO DENATURANTE IN POLVERE
 EMISSIONE N.147 – CALDAIA A BIOMASSA (LEGNO) DA 2400 KW
 EMISSIONE N.148 – GRUPPO ELETTROGENO D'EMERGENZA A GASOLIO DA 320 KW
 EMISSIONE N.149 – SFIATO CISTERNA STOCCAGGIO GASOLIO PER GRUPPO ELETTROGENO D'EMERGENZA
 EMISSIONE N.150+160 – SFIATI D'EMERGENZA DEI SERBATOI DI STOCCAGGIO MATERIE PRIME E PRODOTTO FINITO
 EMISSIONE N.161 – SFIATO CISTERNA GASOLIO PER AUTOTRAZIONE
 EMISSIONE N.162 – EVACUATORE ARIA CALDA
 EMISSIONE N.163 – ASPIRAZIONE SALDATURA
 EMISSIONE N.164-165 – VALVOLE DI SICUREZZA CENTRALE TERMICA
 EMISSIONE N.166 – SFIATO DI BLOW DOWN CALDAIA A METANO
 EMISSIONE N.167+169 – VALVOLE DI SICUREZZA CENTRALE TERMICA
 EMISSIONE N.170-171 – SFIATO D'EMERGENZA LINEA METANO
 EMISSIONE N.172+174 – VALVOLE DI SICUREZZA NUOVA CENTRALE TERMICA
 EMISSIONE N.175 – SFIATO DI BLOW DOWN CALDAIA A CIPPATO
 EMISSIONE N.176-177 – VALVOLE DI SICUREZZA NUOVA CENTRALE TERMICA
 EMISSIONE N.178 – SFIATO BARILOTTO INGRESSO ALCOL DS1
 EMISSIONE N.179 – SFIATO BORLANDE USCITA ALCOL DS1
 EMISSIONE N.180 – SFIATO POMPE VUOTO DS1
 EMISSIONE N.181 – VALVOLA SFIATO SICUREZZA LINEA ALCOL SURRISCALDATO DS1
 EMISSIONE N.182 – VALVOLA SICUREZZA VAPORE DS1
 EMISSIONE N.183 – SFIATO BARILOTTO INGRESSO ALCOL DS2
 EMISSIONE N.184 – DEGASATORE POMPE VUOTO DS2
 EMISSIONE N.185 – SERBATOIO SFIATO VAPORI ALCOLICI DS2
 EMISSIONE N.186 – POMPE DEGASAGGIO RETTIFICA
 EMISSIONE N.187 – SFIATO BARILOTTO INGRESSO ALCOL DS3
 EMISSIONE N.188 – DEGASAGGIO POMPE DEL VUOTO DS3
 EMISSIONE N.189+201 – SAGGIATORI
 EMISSIONE N.202 – SFIATO ACQUE REFLUE

EMISSIONE N.203 – SCARICO MOTORI DIESEL ANTINCENDIO
EMISSIONE N.204 – SFIATO SERBATOIO ALIMENTO OSMOSI
EMISSIONE N.205 – SFIATO ACCUMULO ACQUA OSMOTIZZATA
EMISSIONE N.206 – SFIATO SERBATOIO ACQUA ULTRAFILTRATA
EMISSIONE N.207 – SFIATO ACCUMULO SERBATOIO ACQUA DEMINERALIZZATA
EMISSIONE N.208 – SFIATO ACCUMULO ACQUA LIOFILIZZATA
EMISSIONE N.209-210 – SFIATO ACCUMULO ACQUA OSMOTIZZATA
EMISSIONE N.211 – SFIATO SERBATOIO ACQUA IMPIANTO ADIABATICO
EMISSIONE N.212 – SFIATO SERBATOIO ACQUA IMPIANTO RAFFREDDAMENTO

Per le suddette emissioni dovranno essere espletate le procedure previste dall'art.269 comma 6) del D.Lgs. del 3 Aprile 2006 n.152. Comunicazione almeno **15 giorni** prima di dare inizio alla messa in esercizio degli impianti a mezzo PEC all'Autorità Competente (ARPAE SAC), all'Autorità Competente al Controllo (ARPAE APA) e al Comune nel cui territorio è insediato lo stabilimento. Trasmissione, entro **30 giorni** dalla data di messa a regime, dei dati relativi alle emissioni ovvero i risultati dei monitoraggi che attestano il rispetto dei valori limite, effettuati possibilmente nelle condizioni di esercizio più gravose (3 campionamenti distribuiti in modo omogeneo nei primi 10 giorni dalla data di messa a regime se le emissioni sono soggette a limiti di portata e inquinanti, ovvero 1 campionamento alla data di messa a regime se le emissioni sono soggette al solo limite di portata) tramite PEC all'Autorità Competente (ARPAE SAC), all'Autorità Competente al Controllo (ARPAE APA) e al Comune nel cui territorio è insediato lo stabilimento. Possono essere stabiliti dall'Autorità Competente (ARPAE SAC) tempi di comunicazione dei dati superiori a 30 giorni, nel caso di comprovate necessità tecniche diverse (ad esempio IPA, PCB che necessitano di tempi analitici superiori).

Ai sensi dell'art.269 comma 6) del D.Lgs.152/06 il termine per la **messa in esercizio** degli impianti è fissato per il giorno **12 Gennaio 2026** mentre il termine ultimo per la loro **messa a regime** è fissato per il giorno **26 Gennaio 2026**.

Tra la data di messa in esercizio e quella di messa a regime (periodo ammesso per prove, collaudi, tarature, messe a punto produttive) non possono di norma intercorrere più di **60 giorni**.

Qualora non sia possibile il rispetto delle date di messa in esercizio già comunicate o il rispetto dell'intervallo temporale massimo stabilito tra la data di messa in esercizio e quella di messa a regime degli impianti indicati in autorizzazione, il gestore è tenuto a informare con congruo anticipo l'Autorità Competente (ARPAE SAC), specificando dettagliatamente i motivi che non consentono il rispetto dei termini citati ed indicando le nuove date. Decorso 15 giorni dalla data di ricevimento di detta comunicazione, senza che siano intervenute richieste di chiarimenti e/o obiezioni da parte dell'Autorità Competente, i termini di messa in esercizio e/o di messa a regime degli impianti devono intendersi automaticamente prorogati alle date indicate nella comunicazione del gestore.

Qualora la Ditta in oggetto non realizzi in tutto o in parte il progetto autorizzato con il presente atto prima della data di messa a regime sopra indicata e, conseguentemente, non attivi tutte o alcune delle suddette emissioni, il predetto termine ultimo per la messa a regime degli impianti, relativamente alla parte dello stabilimento non realizzata e alle emissioni non attivate, **è prorogata**, salvo diversa ed esplicita comunicazione da parte dell'Autorità Competente (ARPAE SAC), **di anni uno (1)** a condizione che la Ditta dia preventiva comunicazione all'Autorità Competente (ARPAE SAC), all'Autorità Competente al Controllo (ARPAE APA) e al Comune nel cui territorio è insediato lo stabilimento. Decorso inutilmente il termine di proroga, senza che la Ditta abbia realizzato completamente l'impianto autorizzato con il presente atto ovvero abbia richiesto una ulteriore proroga, la presente autorizzazione **si intende decaduta** ad ogni effetto di legge relativamente alla parte dello stabilimento non realizzata e alle relative emissioni non attivate.

Nel caso di mancato rispetto da parte della Ditta in oggetto delle disposizioni relative alla data di messa a regime dell'impianto e agli autocontrolli delle emissioni, l'Autorità Competente al Controllo (ARPAE APA) è tenuta ad espletare i controlli previsti dalle norme vigenti in materia, dandone comunicazione all'Autorità Competente (ARPAE SAC) e alle altre Autorità.

Qualora in fase di analisi di messa a regime si rilevi che, pur nel rispetto del valore di portata massimo imposto in autorizzazione, **il valore assoluto della** differenza tra la portata autorizzata e quella misurata sia superiore al 35% del valore autorizzato, il Gestore deve inviare i risultati dei rilievi corredati di una relazione che descriva le misure che intende adottare ai fini dell'allineamento ai valori di Portata autorizzati ed eseguire nuovi rilievi nelle condizioni di esercizio più gravose. In alternativa, deve inviare una relazione a dimostrazione che gli impianti di aspirazione siano comunque correttamente dimensionati per l'attività per cui sono stati installati in termini di efficienza di captazione ed estrazione dei flussi d'aria inquinata sviluppati dal processo. Resta fermo l'obbligo da parte del gestore di attivare le procedure per la modifica dell'autorizzazione in vigore, qualora necessario.

Si autorizzano le seguenti emissioni in atmosfera nel rispetto dei limiti e delle prescrizioni sottoelencate:

Punto Emissione	Provenienza	Portata (Nmc/h)	Altezza (m)	Durata (h/g)	Inquinanti	Concentrazione (mg/Nmc)	NOTE
E2	CALDAIA A METANO PER PROD. VAPORE DA 1568 KW	EMISSIONE ELIMINATA					
E3	CALDAIA A GAS METANO PER PRODUZIONE VAPORE ED ENERGIA DA 12.350 KW	15000	Oltre il colmo del tetto	24 per 330 giorni/anno	Materiale Particellare Ossidi di azoto Ossidi di zolfo	2 200 35	(*)
E4+E12	TORRINO RICAMBIO ARIA AMBIENTE	Non sono fissati i limiti di emissione in quanto trattasi di emissione non sottoposta ad autorizzazione ai sensi dell'art.272 comma 5 del D.Lgs.152/06.					
E13-E13A	CAPPA ANALISI ALCOOL	Non sono fissati i limiti di emissione in quanto trattasi di emissione scarsamente rilevante agli effetti dell'inquinamento atmosferico, ai sensi dell'art.272 comma 1 del D. Lgs.152/06.					
E14	CAPPA DOSAGGIO DENATURANTE IN POLVERE	1300	Oltre il colmo del tetto	< 1	Materiale Particellare	10	(**)
E15-E16	DEGASAGGIO	Non sono fissati i limiti di emissione in quanto trattasi di emissione scarsamente rilevante agli effetti dell'inquinamento atmosferico, ai sensi dell'art.272 comma 1 del D. Lgs.152/06.					
E17+E98	SFIATI EMERGENZA SERBATOI STOCCAGGIO MATERIE PRIME E PRODOTTO FINITO	Non sono fissati i limiti di emissione in quanto trattasi di emissione non sottoposta ad autorizzazione ai sensi dell'art.272 comma 5 del D.Lgs.152/06.					
E99+E141	SFIATI EMERGENZA SERBATOI STOCCAGGIO MATERIE PRIME E PRODOTTO FINITO	Non sono fissati i limiti di emissione in quanto trattasi di emissione non sottoposta ad autorizzazione ai sensi dell'art.272 comma 5 del D.Lgs.152/06.					
E142	DEGASAGGIO	Non sono fissati i limiti di emissione in quanto trattasi di emissione scarsamente rilevante agli effetti dell'inquinamento atmosferico, ai sensi dell'art.272 comma 1 del D. Lgs. 152/06. 152/06.					
E143	VALVOLA DI SICUREZZA LINEA VAPORE	Non sono fissati i limiti di emissione in quanto trattasi di emissione non sottoposta ad autorizzazione ai sensi dell'art.272 comma 5 del D. Lgs. 152/06.					
E144	VALVOLA DI SFIORO LINEA VAPORE	Non sono fissati i limiti di emissione in quanto trattasi di emissione non sottoposta ad autorizzazione ai sensi dell'art.272 comma 5 del D. Lgs. 152/06.					
E145	VALVOLA DI SICUREZZA CALDAIA	Non sono fissati i limiti di emissione in quanto trattasi di emissione non sottoposta ad autorizzazione ai sensi dell'art.272 comma 5 del D. Lgs. 152/06.					
E146	SFIATO EMERGENZA SERBATOIO DI STOCCAGGIO MATERIE PRIME E/O PRODOTTO FINITO	Non sono fissati i limiti di emissione in quanto trattasi di emissione non sottoposta ad autorizzazione ai sensi dell'art.272 comma 5 del D. Lgs. 152/06.					

Punto Emissione	Provenienza	Portata (Nmc/h)	Altezza (m)	Durata (h/g)	Inquinanti	Concentrazione (mg/Nmc)	NOTE
E147	CALDAIA A BIOMASSA (LEGNO) DA 2400 KW	6000	Oltre il colmo del tetto	24 per 310 giorni/anno	Materiale Particellare Ossidi di azoto Ossidi di zolfo Monossido di carbonio COV (C-Tot) Acido Cloridrico (Come HCl)	10 300 150 225 45 15	(***)
E148	GRUPPO ELETTROGENO D'EMERGENZA A GASOLIO DA 320 KW	Non sono fissati i limiti di emissione in quanto trattasi di emissione scarsamente rilevante agli effetti dell'inquinamento atmosferico, ai sensi dell'art.272 comma 1 del D.Lgs.152/06. Tuttavia la Ditta è tenuta a rispettare quanto previsto al paragrafo 3 della Parte III all'All.n.1 alla Parte V del D.Lgs.152/06.					
E149	SFIATO CISTERNA STOCCAGGIO GASOLIO PER GRUPPO ELETTROGENO D'EMERGENZA	Non sono fissati i limiti di emissione in quanto trattasi di emissione scarsamente rilevante agli effetti dell'inquinamento atmosferico, ai sensi dell'art.272 comma 1 del D. Lgs. 152/06.					
E150+E160	SFIATI D'EMERGENZA DEI SERBATOI DI STOCCAGGIO MATERIE PRIME E PRODOTTO FINITO	Non sono fissati i limiti di emissione in quanto trattasi di emissione non sottoposta ad autorizzazione ai sensi dell'art.272 comma 5 del D.Lgs.152/06.					
E161	SFIATO CISTERNA GASOLIO PER AUTOTRAZIONE	Non sono fissati i limiti di emissione in quanto trattasi di emissione scarsamente rilevante agli effetti dell'inquinamento atmosferico, ai sensi dell'art.272 comma 1 del D. Lgs. 152/06.					
E162	EVACUATORE ARIA CALDA	Non sono fissati i limiti di emissione in quanto trattasi di emissione non sottoposta ad autorizzazione ai sensi dell'art.272 comma 5 del D.Lgs.152/06.					
E163	ASPIRAZIONE SALDATURA	2700	Oltre il colmo del tetto	< 1	Materiale Particellare	10	(****)
E164-E165	VALVOLE DI SICUREZZA CENTRALE TERMICA	Non sono fissati i limiti di emissione in quanto trattasi di emissione non sottoposta ad autorizzazione ai sensi dell'art.272 comma 5 del D.Lgs.152/06.					
E166	SFIATO DI BLOW DOWN CALDAIA A METANO	Non sono fissati i limiti di emissione in quanto trattasi di emissione scarsamente rilevante agli effetti dell'inquinamento atmosferico, ai sensi dell'art.272 comma 1 del D.Lgs.152/06.					
E167+E169	VALVOLE DI SICUREZZA CENTRALE TERMICA	Non sono fissati i limiti di emissione in quanto trattasi di emissione non sottoposta ad autorizzazione ai sensi dell'art.272 comma 5 del D.Lgs.152/06.					
E170-E171	SFIATO D'EMERGENZA LINEA METANO	Non sono fissati i limiti di emissione in quanto trattasi di emissione scarsamente rilevante agli effetti dell'inquinamento atmosferico, ai sensi dell'art.272 comma 1 del D.Lgs. 152/06.					
E172+E174	VALVOLE DI SICUREZZA NUOVA CENTRALE TERMICA	Non sono fissati i limiti di emissione in quanto trattasi di emissione non sottoposta ad autorizzazione ai sensi dell'art.272 comma 5 del D.Lgs.152/06.					
E175	SFIATO DI BLOW DOWN CALDAIA A CIPPATO	Non sono fissati i limiti di emissione in quanto trattasi di emissione scarsamente rilevante agli effetti dell'inquinamento atmosferico, ai sensi dell'art.272 comma 1 del D. Lgs. 152/06.					
E176-E177	VALVOLE DI SICUREZZA NUOVA CENTRALE TERMICA	Non sono fissati i limiti di emissione in quanto trattasi di emissione non sottoposta ad autorizzazione ai sensi dell'art.272 comma 5 del D.Lgs.152/06.					

E178	SFIATO BARILOTTO INGRESSO ALCOL DS1	Non sono fissati i limiti di emissione in quanto trattasi di emissione scarsamente rilevante agli effetti dell'inquinamento atmosferico, ai sensi dell'art.272 comma 1 del D.Lgs.152/06.
E179	SFIATO BORLANDE USCITA ALCOL DS1	Non sono fissati i limiti di emissione in quanto trattasi di emissione scarsamente rilevante agli effetti dell'inquinamento atmosferico, ai sensi dell'art.272 comma 1 del D.Lgs.152/06.
E180	SFIATO POMPE VUOTO DS1	Non sono fissati i limiti di emissione in quanto trattasi di emissione scarsamente rilevante agli effetti dell'inquinamento atmosferico, ai sensi dell'art.272 comma 1 del D.Lgs.152/06.
E181	VALVOLA SFIATO SICUREZZA LINE ALCOL SURRESCALDATO DS1	Non sono fissati i limiti di emissione in quanto trattasi di emissione non sottoposta ad autorizzazione ai sensi dell'art.272 comma 5 del D.Lgs.152/06.
E182	VALVOLA SICUREZZA VAPORE DS1	Non sono fissati i limiti di emissione in quanto trattasi di emissione non sottoposta ad autorizzazione ai sensi dell'art.272 comma 5 del D.Lgs.152/06.
E183	SFIATO BARILOTTO INGRESSO ALCOL DS2	Non sono fissati i limiti di emissione in quanto trattasi di emissione scarsamente rilevante agli effetti dell'inquinamento atmosferico, ai sensi dell'art.272 comma 1 del D.Lgs.152/06.
E184	DEGASATORE POMPE VUOTO DS2	Non sono fissati i limiti di emissione in quanto trattasi di emissione scarsamente rilevante agli effetti dell'inquinamento atmosferico, ai sensi dell'art.272 comma 1 del D.Lgs.152/06.
E185	SERBATOIO SFIATO VAPORI ALCOLICI DS2	Non sono fissati i limiti di emissione in quanto trattasi di emissione scarsamente rilevante agli effetti dell'inquinamento atmosferico, ai sensi dell'art.272 comma 1 del D.Lgs.152/06.
E186	POMPE DEGASAGGIO RETTIFICA	Non sono fissati i limiti di emissione in quanto trattasi di emissione scarsamente rilevante agli effetti dell'inquinamento atmosferico, ai sensi dell'art.272 comma 1 del D.Lgs. 152/06.
E187	SFIATO BARILOTTO INGRESSO ALCOL DS3	Non sono fissati i limiti di emissione in quanto trattasi di emissione scarsamente rilevante agli effetti dell'inquinamento atmosferico, ai sensi dell'art.272 comma 1 del D.Lgs.152/06.
E188	DEGASAGGIO POMPE DEL VUOTO DS3	Non sono fissati i limiti di emissione in quanto trattasi di emissione scarsamente rilevante agli effetti dell'inquinamento atmosferico, ai sensi dell'art.272 comma 1 del D.Lgs.152/06.
E89+E201	SAGGIATORI	Non sono fissati i limiti di emissione in quanto trattasi di emissione scarsamente rilevante agli effetti dell'inquinamento atmosferico, ai sensi dell'art.272 comma 1 del D.Lgs.152/06.
E202	SFIATO ACQUE REFLUE	Non sono fissati i limiti di emissione in quanto trattasi di emissione non sottoposta ad autorizzazione ai sensi dell'art.272 comma 5 del D.Lgs.152/06.
E203	SCARICO MOTORI DIESEL ANTINCENDIO	Non sono fissati i limiti di emissione in quanto trattasi di emissione scarsamente rilevante agli effetti dell'inquinamento atmosferico, ai sensi dell'art.272 comma 1 del D.Lgs. 152/06.
E204	SFIATO SERBATOIO ALIMENTO OSMOSI	Non sono fissati i limiti di emissione in quanto trattasi di emissione non sottoposta ad autorizzazione ai sensi dell'art.272 comma 5 del D.Lgs.152/06.
E205	SFIATO ACCUMULO ACQUA OSMOTIZZATA	Non sono fissati i limiti di emissione in quanto trattasi di emissione non sottoposta ad autorizzazione ai sensi dell'art.272 comma 5 del D.Lgs.152/06.
E206	SFIATO SERBATOIO ACQUA ULTRAFILTRATA	Non sono fissati i limiti di emissione in quanto trattasi di emissione non sottoposta ad autorizzazione ai sensi dell'art.272 comma 5 del D.Lgs.152/06.
E207	SFIATO ACCUMULO SERBATOIO ACQUA DEMINERALIZZATA	Non sono fissati i limiti di emissione in quanto trattasi di emissione non sottoposta ad autorizzazione ai sensi dell'art.272 comma 5 del D.Lgs.152/06.
E208	SFIATO ACCUMULO ACQUA LIOFILIZZATA	Non sono fissati i limiti di emissione in quanto trattasi di emissione non sottoposta ad autorizzazione ai sensi dell'art.272 comma 5 del D.Lgs.152/06.
E209-E210	SFIATO ACCUMULO ACQUA OSMOTIZZATA	Non sono fissati i limiti di emissione in quanto trattasi di emissione non sottoposta ad autorizzazione ai sensi dell'art.272 comma 5 del D.Lgs.152/06.
E211	SFIATO SERBATOIO ACQUA IMPIANTO ADIABATICO	Non sono fissati i limiti di emissione in quanto trattasi di emissione non sottoposta ad autorizzazione ai sensi dell'art.272 comma 5 del D.Lgs.152/06.
E212	SFIATO SERBATOIO ACQUA IMP	Non sono fissati i limiti di emissione in quanto trattasi di emissione non sottoposta ad autorizzazione ai sensi dell'art.272 comma 5 del D.Lgs.152/06.
(*) Le concentrazioni degli inquinanti sono riferite ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso secco pari al 3% I limiti di emissione del materiale particolare e degli ossidi di zolfo si considerano rispettati nel caso di impiego come combustibile di gas metano o gas naturale. Per tali parametri, materiale particolare e degli ossidi di zolfo , la Ditta è esonerata dall'esecuzione degli autocontrolli in fase di collaudo previsti dalle procedure indicate nell'art.269 comma 6 del D.Lgs.152/06 e dagli autocontrolli periodici.		

(**) Per tale emissione, trattandosi di cambio di denominazione, spostamento della stessa all'interno dello stabilimento e visto il suo funzionamento saltuario inferiore ad un ora/giorno, la Ditta è esonerata dall'esecuzione degli autocontrolli in fase di collaudo previsti dalle procedure indicate nell'art.269 comma 6 del D.Lgs.152/06 e dagli autocontrolli periodici.
(***) Le concentrazioni degli inquinanti sono riferite ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso secco pari al 6%
(****) Per tale emissione, visto il suo funzionamento saltuario inferiore ad 1 ora/giorno, la Ditta è esonerata dall'esecuzione degli autocontrolli in fase di collaudo previsti dalle procedure indicate nell'art.269 comma 6 del D.Lgs.152/06 e dagli autocontrolli periodici.

1) Per il controllo delle portate, del materiale particellare, degli ossidi di azoto, degli ossidi di zolfo, del monossido di carbonio, dell'acido cloridrico (Come HCl) e dei COV (come C-Tot) devono essere usati i metodi di seguito riportati:

Parametro/Inquinante	Metodi di misura
Criteri generali per la scelta dei punti di misura e campionamento	UNI EN 15259:2008
Portata volumetrica, Temperatura e pressione di emissione	UNI EN ISO 16911-1:2013 (*) (con le indicazioni di supporto sull'applicazione riportate nelle linee guida CEN/TR 17078:2017); UNI EN ISO 16911-2:2013 (metodo di misura automatico)
Ossigeno (O ₂)	UNI EN 14789:2017 (*); ISO 12039:2019 (Analizzatori automatici: Paramagnetico, celle elettrochimiche, Ossidi di Zirconio, etc.)
Anidride Carbonica (CO ₂)	ISO 12039:2019 Analizzatori automatici (IR, etc)
Umidità – Vapore acqueo (H ₂ O)	UNI EN 14790:2017 (*)
Polveri totali (PTS) o materiale particellare	UNI EN 13284-1:2017 (*); UNI EN 13284-2:2017 (Sistemi di misurazione automatici) ISO 9096:2017 (per concentrazioni > 20 mg/m ³)
Ossidi di Zolfo (SO _x) espressi come SO ₂	UNI EN 14791:2017 (*); UNI CEN/TS 17021:2017 (*) (analizzatori automatici: celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR); ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all.1)
Ossidi di Azoto (NO _x) espressi come NO ₂	UNI EN 14792:2017 (*); ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all. 1); ISO 10849 (metodo di misura automatico); Analizzatori automatici (celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR)
Monossido di Carbonio (CO)	UNI EN 15058:2017 (*); ISO 12039:2019 Analizzatori automatici (IR, celle elettrochimiche etc.)
Acido Cloridrico (HCl) Cloro e suoi composti inorganici espressi come HCl	UNI EN 1911:2010 (*); UNI CEN/TS 16429:2013 (metodo di misura automatico); ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all.2)
Composti Organici Volatili espressi come Carbonio Organico Totale (COT)	UNI EN 12619:2013 (*)
(*) I metodi contrassegnati sono da ritenere metodi di riferimento e devono essere obbligatoriamente utilizzati per le verifiche periodiche previste sui Sistemi di Monitoraggio delle Emissioni (SME) e sui Sistemi di Analisi delle Emissioni (SAE). Nei casi di fuori servizio di SME o SAE, l'eventuale misura sostitutiva dei parametri e degli inquinanti è effettuata con misure discontinue che utilizzano i metodi di riferimento.	

Per gli inquinanti riportati, potranno inoltre essere utilizzate le seguenti metodologie di misurazione:

- metodi indicati dall'ente di normazione come sostitutivi dei metodi riportati nella tabella precedente;
- altri metodi emessi successivamente da UNI e/o EN specificatamente per la misura in emissione da sorgente fissa degli inquinanti riportati nella medesima tabella.

Ulteriori metodi, diversi da quanto sopra indicato, compresi metodi alternativi che, in base alla norma UNI EN 14793 "Dimostrazione dell'equivalenza di un metodo alternativo ad un metodo di riferimento", dimostrano l'equivalenza rispetto ai metodi indicati in tabella, possono essere ammessi solo se preventivamente concordati con l'Autorità Competente (Arpae SAC), sentita l'Autorità Competente per il controllo (Arpae APA)

e successivamente al recepimento nell'atto autorizzativo.

2) Ai sensi dell'art.294 del D.Lgs.152/06, al fine di ottimizzare il rendimento di combustione, gli impianti che si configurano quali impianti di combustione medi **E3-E147** devono essere dotati, se tecnicamente possibile, di un sistema di controllo della combustione che consenta la regolazione automatica del rapporto aria-combustibile.

3) Relativamente all'emissione E3 la Ditta è tenuta a presentare ad ARPAE entro la data del 30 luglio di ogni anno, una relazione sulla qualità e quantità delle emissioni prodotte nell'arco dell'anno.

4) La biomassa utilizzata nell'impianto termico E147 deve rispettare quanto indicato nella Sezione 4 dell'allegato X alla parte V del D.Lgs.152/2006;

5) Per tutto quanto non espressamente citato, per l'impianto termico E147, valgono le prescrizioni previste dal D.Lgs.152/2006 parte V, in particolare dall'allegato X nella parte II, sezione 4, paragrafo 2, il punto 2.2 "Modalità di combustione".

6) Per lo stoccaggio delle biomasse solide si prescrive quanto segue:

- a) al ricevimento del materiale deve essere prevista la verifica visiva dello stesso e deve essere acquisita autorizzazione dell'impianto fornitore e dichiarazione di conformità dei singoli lotti;
- b) qualora il materiale ricevuto non sia conforme o contenga materiali estranei (plastiche, rifiuti, ecc) si deve procedere al respingimento dello stesso;
- c) dovrà essere garantita la tracciabilità delle biomasse in ingresso tramite specifica registrazione che ne dovrà indicare la data, la quantità, la provenienza e la conformità delle caratteristiche;
- d) le biomasse non potranno essere depositate, anche temporaneamente, al di fuori delle specifiche strutture di stoccaggio;
- e) i portoni di accesso alla struttura di stoccaggio delle biomasse dovranno essere normalmente chiusi, fatto salvo il tempo strettamente necessario al loro carico e/o scarico, garantendo l'efficienza nel tempo dei relativi automatismi;
- f) prevedere l'utilizzo del cippato in cicli di 6 giorni dal ricevimento al fine di evitare fenomeni di fermentazione (minimizzazione dei tempi in deposito).

7) Deve essere garantita la continuità di funzionamento degli impianti di captazione e abbattimento attraverso periodiche manutenzioni delle quali tenere registrazione. Ogni interruzione del normale funzionamento degli impianti di abbattimento (manutenzione ordinaria e straordinaria, guasti, malfunzionamenti, interruzione del funzionamento dell'impianto produttivo) deve essere registrata e documentabile su supporto cartaceo o informatico e conservate a disposizione dell'Autorità di controllo;

8) Per ridurre le emissioni diffuse di polveri, le aree di stoccaggio e movimentazione del cippato devono essere mantenute pulite prevedendo una procedura di interventi di pulizia periodica.

9) I controlli che devono essere effettuati a cura della direzione dello stabilimento devono avere una frequenza almeno annuale per le emissioni n.3 (limitatamente al parametro ossidi di azoto) – 147.

10) I risultati di eventuali autocontrolli attestanti un superamento dei valori limite di emissione devono essere comunicati ad ARPAE entro 24 ore dall'accertamento, relazionando in merito alle possibili cause del superamento e provvedendo tempestivamente a ripristinare le normali condizioni di esercizio. Entro le successive 24 ore la Ditta è tenuta ad effettuare un ulteriore autocontrollo attestante il rispetto dei limiti, trasmettendone una copia ad ARPAE e Comune.

11) Le informazioni relative agli autocontrolli effettuati dal Gestore sulle emissioni in atmosfera (data, orario, risultati delle misure e il carico produttivo gravante nel corso dei prelievi) dovranno essere annotati su apposito registro dei controlli discontinui con pagine numerate e bollate dall'Autorità Competente per il controllo (ARPAE APA), firmate dal gestore o dal responsabile dell'impianto e mantenuti, unitamente ai certificati analitici, a disposizione dell'Autorità di Controllo per tutta la durata dell'autorizzazione e comunque per almeno 5 anni.

12) Qualora uno o più punti di emissione autorizzati fossero interessati da un periodo di inattività prolungato, che preclude il rispetto della periodicità del controllo e monitoraggio di competenza del gestore, oppure in caso di interruzione temporanea, parziale o totale, dell'attività con conseguente disattivazione di una o più delle emissioni autorizzate, il gestore di stabilimento dovrà comunicare, salvo diverse disposizioni, all'Autorità Competente (ARPAE SAC) e all'Autorità Competente per il Controllo (ARPAE APA) l'interruzione di funzionamento degli impianti produttivi a giustificazione della mancata effettuazione delle analisi prescritte; la data di fermata deve inoltre essere annotata nel Registro degli autocontrolli. Relativamente alle emissioni disattivate, dalla data della comunicazione si interrompe l'obbligo per la stessa ditta di rispettare i limiti, la periodicità dei monitoraggi e le prescrizioni sopra richiamate.

Nel caso in cui il gestore di stabilimento intenda riattivare le emissioni, dovrà:

- a) dare preventiva comunicazione, salvo diverse disposizioni, all'Autorità Competente (ARPAE SAC) e all'Autorità Competente per il Controllo (ARPAE APA) della data di rimessa in esercizio dell'impianto e delle relative emissioni attivate;
- b) rispettare, dalla stessa data di rimessa in esercizio, i limiti e le prescrizioni relativamente alle emissioni riattivate;
- c) nel caso in cui per una o più delle emissioni che vengono riattivate siano previsti monitoraggi periodici e, dall'ultimo monitoraggio eseguito, sia trascorso un intervallo di tempo maggiore della periodicità prevista in autorizzazione, effettuare il primo monitoraggio entro trenta giorni dalla data di riattivazione

13) I valori limite di emissione degli inquinanti, se non diversamente specificato, si intendono sempre riferiti a gas secco, alle condizioni di riferimento di 0° e 0,1013 Mpa e al tenore di Ossigeno di riferimento qualora previsto. I valori limite di emissione si applicano ai periodi di normale funzionamento dell'impianto, intesi come i periodi in cui l'impianto è in funzione con esclusione dei periodi di avviamento e di arresto e dei periodi in cui si verificano anomalie o guasti tali da non permettere il rispetto dei valori stessi. Il gestore è comunque tenuto ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avviamento e di arresto.

14) La valutazione di conformità delle emissioni convogliate in atmosfera, **nel caso di emissioni a flusso costante e omogeneo**, deve essere svolta con riferimento a un campionamento della durata complessiva di un'ora (o della diversa durata temporale specificatamente prevista in autorizzazione) possibilmente nelle condizioni di esercizio più gravose. In particolare saranno eseguiti più campionamenti, la cui durata complessiva sarà comunque di almeno un'ora (o della diversa durata temporale specificatamente prevista in autorizzazione) e la cui media ponderata sarà confrontata con il valore limite di emissione, nel solo caso in cui ciò sia ritenuto necessario in relazione alla possibile compromissione del campione, (ad esempio per la

possibile *saturazione* del mezzo di collettamento dell'inquinante, con una conseguente probabile perdita e una sottostima dello stesso) oppure **nel caso di emissioni a flusso non costante e non omogeneo**. Qualora vengano eseguiti più campionamenti consecutivi, ognuno della durata complessiva di un'ora (o della diversa durata temporale specificatamente prevista in autorizzazione) possibilmente nelle condizioni di esercizio più gravose, la valutazione di conformità deve essere fatta su ciascuno di essi.

15) Ai fini del rispetto dei valori limite autorizzati, i risultati analitici dei controlli/autocontrolli eseguiti devono riportare indicazione del metodo utilizzato e dell'incertezza della misurazione al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso. Qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente dal laboratorio che esegue il campionamento e la misura: essa non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche, Manuale Unichimn.158/1988 "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" e Rapporto ISTISAN 91/41 "Criteri generali per il controllo delle emissioni". Tali documenti indicano:

- per metodi di campionamento e analisi di tipo manuale un'incertezza estesa non superiore al 30% del risultato;
- per metodi automatici un'incertezza estesa non superiore al 10% del risultato.

Relativamente alle misurazioni periodiche, il risultato di un controllo è da considerare superiore al valore limite autorizzato con un livello di probabilità del 95% quando l'estremo inferiore dell'intervallo di confidenza della misura (corrispondente a "Risultato Misurazione" previa detrazione di "incertezza di misura") risulta superiore al valore limite autorizzato.

Le difformità accertate tra i valori misurati nei monitoraggi di competenza del gestore e i valori limite prescritti, devono essere gestite in base a quanto disposto dall'art.271 del D.Lgs.152/2006.

16) In conformità all'art.271 del D.Lgs.152/2006, fermo restando l'obbligo del Gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile qualunque anomalia di funzionamento, guasto o interruzione di esercizio degli impianti tali da non garantire il rispetto dei valori limite di emissione fissati, deve comportare almeno una delle seguenti azioni:

- l'attivazione di un eventuale **sistema di abbattimento** di riserva, qualora l'anomalia di funzionamento, il guasto o l'interruzione di esercizio sia relativa a un **sistema di abbattimento**;
- la riduzione delle attività svolte dall'impianto per il tempo necessario alla rimessa in efficienza dell'impianto stesso (fermo restando l'obbligo del Gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile) in modo comunque da consentire il rispetto dei valori limite di emissione, da accertarsi attraverso il controllo analitico da effettuare nel più breve tempo possibile e da conservare a disposizione degli organi di controllo. Gli autocontrolli devono continuare con periodicità almeno settimanale, fino al ripristino delle condizioni di normale funzionamento dell'impianto o fino alla riattivazione dei sistemi di depurazione;
- la sospensione dell'esercizio dell'impianto nel più breve tempo possibile, fatte salve ragioni tecniche oggettivamente riscontrabili che ne impediscano la fermata immediata; in tal caso il Gestore dovrà comunque fermare l'impianto entro le 12 ore successive al malfunzionamento.

Il Gestore deve comunque sospendere nel più breve tempo possibile l'esercizio dell'impianto se l'anomalia o il guasto può determinare il superamento di valori limite di sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene o di varie sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate, come individuate dalla Parte II dell'Allegato I alla Parte Quinta del D.Lgs.152/2006, nonché in tutti i casi in cui si possa determinare un pericolo per la salute umana o un peggioramento della qualità dell'aria a livello locale.

Le anomalie di funzionamento, i guasti o l'interruzione di esercizio degli impianti (anche di depurazione e/o registrazione di funzionamento) che possono determinare il mancato rispetto dei valori limite di emissione fissati, devono essere comunicate preferibilmente via posta elettronica certificata o secondo diverse modalità (stabilite in autorizzazione), all'Autorità Competente (Arpae SAC) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA), entro le tempistiche previste dall'art.271 del D.Lgs.152/2006, indicando il tipo di azione intrapresa, l'attività collegata nonché il periodo presunto di ripristino del normale funzionamento.

Ogni interruzione del normale funzionamento degli impianti di abbattimento (manutenzione ordinaria e straordinaria, guasti, malfunzionamenti, interruzione del funzionamento dell'impianto produttivo) deve essere registrata e documentabile su supporto cartaceo o informatico e conservate a disposizione dell'Autorità di Controllo (ARPAE APA), per tutta la durata dell'autorizzazione e comunque per almeno 5 anni. Tale registrazione, nel caso in cui gli impianti di abbattimento siano dotati di sistemi di controllo del loro funzionamento con registrazione in continuo, può essere sostituita, se completa di tutte le informazioni previste, con le seguenti modalità:

- da annotazioni effettuate sul tracciato di registrazione, in caso di registratore grafico (rullino cartaceo, etc.);
- dalla stampa della registrazione, in caso di registratore elettronico (sistema informatizzato), riportante eventuali annotazioni.

Le fermate per manutenzione ordinaria degli impianti di abbattimento devono essere programmate ed eseguite in periodo di sospensione produttiva; in tali casi non si ritiene necessaria la registrazione.

17) Per quanto riguarda l'accessibilità alle prese di misura, devono essere garantite le norme di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro ai sensi del D.Lgs.81/08 e successive modifiche. A tal proposito si rimanda a quanto riportato nell'allegato "Indicazioni tecniche per autorizzazioni alle emissioni in atmosfera" contenente indicazioni relative alla progettazione del punto di misura e campionamento e all'accessibilità al punto di prelievo, parte integrante della presente autorizzazione.

Si fa tuttavia presente che per i punti di prelievo collocati in quota non sono considerate idonee le scale portatili. I suddetti punti di prelievo devono essere accessibili mediante scale fisse a gradini oppure scale fisse a pioli preferibilmente dotate di corda di sicurezza verticali. Per i punti collocati in quota e raggiungibili mediante scale fisse verticali a pioli, qualora si renda necessario il sollevamento di attrezzature al punto di prelievo, la ditta deve mettere a disposizione degli operatori le strutture indicate nella tabella seguente:

Strutture per l'accesso al punto di prelievo	
Quota > 5 m e ≤ 15 m	Sistema manuale semplice di sollevamento delle apparecchiature utilizzate per i controlli (es: carrucola con fune idonea) provvisto di idoneo sistema di blocco oppure sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante.
Quota >15 m	Sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante.

Tutti i dispositivi di sollevamento devono essere dotati di idoneo sistema di rotazione del braccio di sollevamento, al fine di permettere di scaricare in sicurezza il materiale sollevato in quota, all'interno della postazione di lavoro protetta.

A lato della postazione di lavoro, deve sempre essere garantito uno spazio libero di sufficiente larghezza per permettere il sollevamento e il transito verticale delle attrezzature fino al punto di prelievo collocato in quota.

La postazione di lavoro deve avere dimensioni, caratteristiche di resistenza e protezione verso il vuoto tali da garantire il normale movimento delle persone. In particolare le piattaforme di lavoro devono essere dotate di:

- parapetto normale con arresto al piede, su tutti i lati;
- piano di calpestio orizzontale e antisdrucciolo;
- protezione, se possibile, contro gli agenti atmosferici.

Le prese elettriche per il funzionamento degli strumenti di campionamento devono essere collocate nelle immediate vicinanze del punto di campionamento.

18) L'installazione, l'esercizio e la conduzione di impianti e attività devono essere eseguiti conformemente a quanto descritto nel progetto approvato, come da relazione, planimetria che si allega alla presente ed elaborati grafici dei quali è formato, allegati alla domanda in oggetto acquisita agli atti con PG/47398 del 12/03/2024 e successive integrazioni.

L'ARPAE Servizio Territoriale esercita l'attività di vigilanza secondo quanto previsto dalle disposizioni regionali vigenti ed alla stessa è demandata la fissazione della periodicità dei controlli alle emissioni.

Pratica Sinadoc n.33262/2022

ALLEGATO E

Nulla-osta acustico di cui all'art.8, comma 6, della Legge n.447/95

Settore ambientale interessato	Titolo Ambientale
Rumore	Nulla-osta acustico di cui all'articolo 8, comma 6 della Legge n.447/95

Il Comune di Correggio con atto acquisito agli atti di ARPAE in data 16/09/2025 al PG/163289, richiamando le valutazioni e le prescrizioni contenute nella relazione tecnica di ARPAE Servizio Territoriale di Reggio Emilia – Distretto di Reggio Emilia – Sede di Novellara, PG/58992 del 28/03/2025, esprime il proprio **nulla-osta** al rilascio dell'autorizzazione unica ambientale alla ditta in oggetto, relativamente alle immissioni acustiche in ambiente esterno, nel rispetto delle seguenti prescrizioni e disposizioni:

- le opere, gli impianti, l'attività e gli interventi di bonifica acustica e risanamento dovranno essere realizzati e condotti in conformità a quanto previsto dal progetto e dagli elaborati presentati;
- la Ditta dovrà assicurarsi che sia sempre garantita una corretta conduzione di attività, impianti e mezzi e che, con la opportuna periodicità, si effettuino le manutenzioni necessarie a mantenere il rumore prodotto al di sotto dei limiti stabiliti dalla vigente normativa;
- l'installazione di nuove sorgenti sonore o la modifica o l'incremento delle sorgenti previste o la variazione delle condizioni dell'area di contorno dovranno essere soggetti a nuova documentazione di previsione di impatto acustico e, qualora oggetto di modifica dell'Autorizzazione, dovrà effettuare una nuova Domanda;
- entro i tempi tecnici necessari per gli interventi di bonifica, deve essere eseguito da un Tecnico Competente in Acustica **un Collaudo acustico** presso i recettori sensibili, documentando e relazionando gli interventi di mitigazione/insonorizzazione attuati, al fine di attestare il rispetto dei limiti acustici vigenti. Le misure dovranno comprendere la ricerca delle componenti tonali e impulsive con le modalità previste dall'Allegato B al DM 16/3/98. Tale verifica strumentale dovrà avvenire nelle fasi (contemporaneità di funzionamento di tutte le sorgenti, anche quelle a tempo parziale) e, per la verifica del livello differenziale, negli orari più gravosi (minimo livello residuo della zona) ed i valori rilevati dovranno essere illustrati con frequenza e tempi di misura idonei a caratterizzare tutte le sorgenti sonore oggetto di indagine.
- nell'analisi del criterio differenziale, per la misura del livello residuo si ritiene opportuno che sia effettuata una nuova campagna di misura estesa all'intero stabilimento.
- nel caso in cui dalle suddette verifiche emergessero valori non conformi ai limiti normativi, dovranno essere immediatamente predisposti i necessari/ulteriori interventi di mitigazione/insonorizzazione, opportunamente documentati e relazionati riportando le caratteristiche sia dei materiali e dei dispositivi e degli accorgimenti predisposti alla Autorità Competente, con relativo collaudo acustico attestante il rispetto dei limiti acustici vigenti.
- Copia del collaudo acustico dovrà essere trasmesso ad ARPAE e al comune di Correggio

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.